Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 109 del 12 maggio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 12 maggio 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 aprile 1994.

Approvazione del regolamento generale di organizzazione dell'Istituto.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 aprile 1994.

Approvazione del regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 aprile 1994.

Approvazione del regolamento concernente il conferimento delle borse di studio e delle borse di ricerca dell'Istituto.

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

DECRETO 28 aprile 1994.

Approvazione del regolamento generale di organizzazione dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1993, con la quale il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione hanno congiuntamente approvato il regolamento generale di organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi;

Considerato che il citato regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 29 novembre 1993, la quale risulta pervenuta al detto Ministero il giorno 2 dicembre 1993;

Considerato che il Ministero vigilante a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito e che, pertanto, il menzionato regolamento deve intendersi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento generale di organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 28 aprile 1994

Il presidente: PUCCI

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Art. 1.

Finalità

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 l'Istituto può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonchè di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

3. L'Istituto, in particolare, prevede di:

a) promuovere e gestire corsi sistematici avanzati per la formazione di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e per il perfezionamento dei ricercatori matematici (corsi di perfezionamento) anche nella prospettiva dell'istituzione del dottorato di ricerca presso l'Istituto stesso, e incentivare la partecipazione ai corsi stessi;

b) promuovere l'attività di ricerca matematica perseguita da docenti universitari e ricercatori matematici;

c) organizzare conferenze, seminari, convegni e altri incontri comunque denominati; e finanziare, se riferibile ai fini istituzionali dell'Istituto e solo per le spese strettamente necessarie, la partecipazione di docenti universitari o ricercatori matematici a seminari o convegni;

d) promuovere la pubblicazione di opere di ricerca matematica, in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto;

e) porre in essere altre attività o altri interventi rivolti ai fini indicati dalla legge riordinatrice.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il comitato direttivo;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente dell'Istituto è eletto dal comitato direttivo. Il comitato direttivo elegge anche un vicepresidente vicario ed un secondo vicepresidente con votazioni separate.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera *b)*;

d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo;

e) può provvedere, quando sussistano obbiettive ragioni di necessità e indifferibilità, e sotto la propria personale responsabilità, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo, all'adozione degli atti ritenuti necessari;

f) conferisce le borse e i premi di studio, sulla base delle graduatorie di cui valuta la legittimità;

g) esercita i poteri disciplinari nei confronti dei beneficiari di dette borse e premi, e in genere dei frequentatori dei corsi e delle altre attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

h) assicura il buon andamento dell'attività amministrativa, e dirige, anche mediante ordini di servizio, gli uffici e il personale amministrativo dell'Istituto;

i) può richiedere di propria iniziativa e richiede, in seguito a delibera del consiglio di amministrazione, pareri all'Avvocatura generale dello Stato, informando del parere reso il consiglio di amministrazione;

l) il presidente, ove lo ritenga necessario e opportuno, può, sotto la propria responsabilità e mediante atto scritto e revocabile in ogni momento, delegare le sue facoltà, in tutto o in parte, ai due vicepresidenti dell'Istituto o ad uno solo degli stessi. Non possono essere delegate le facoltà di cui alla lettera *e)* del presente articolo, e il compito di presiedere il consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario.

Art. 4.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso è costituito da sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo le disposizioni di apposito regolamento.

Art. 5.

Compiti del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo assolve i seguenti compiti:

a) determina l'indirizzo scientifico dell'Istituto conformemente ai fini specificati nell'art. 1;

b) delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di attività dell'Istituto previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 153;

c) esprime il proprio parere sulla relazione annuale che il presidente dell'Istituto deve presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sull'attività scientifica svolta;

d) determina gli argomenti, le sedi e le modalità delle attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

e) formula al consiglio di amministrazione eventuali richieste di stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti per il piano di attività in corso di realizzazione o comunque già definito;

f) regolamenta i corsi dell'Istituto e ne segue l'ordinato svolgimento;

g) organizza e promuove conferenze, seminari e convegni nonchè ogni altra attività di studio e di ricerca rientrante nelle finalità dell'Istituto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa deliberate dal consiglio di amministrazione;

h) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sull'attivazione di ulteriori corsi; se essi comportano oneri finanziari, la relativa spesa è autorizzata dal consiglio di amministrazione;

i) decide in ordine alle pubblicazioni curate e finanziate dall'Istituto, nei limiti della previsione del bilancio annuale;

l) determina entro il 30 aprile precedente l'inizio dell'anno accademico, il numero e gli importi delle borse di studio e di ricerca delle quali si prevede l'assegnazione in tale anno, nei limiti della specifica previsione del bilancio annuale;

m) delibera sui bandi di concorso per il conferimento delle borse di studio e di ricerca e dei premi, e nomina i commissari componenti le commissioni giudicatrici incaricate di formare le relative graduatorie;

n) gestisce la biblioteca dell'Istituto, e decide in ordine agli acquisti di volumi e pubblicazioni nei limiti della previsione del bilancio annuale,

o) formula al presidente o al consiglio di amministrazione o al Ministero vigilante tutte le proposte e le osservazioni che si riferiscono all'attività anche amministrativa dell'Istituto,

p) nomina i rappresentanti dell'Istituto nei consigli di altri enti, ove tale rappresentanza sia prevista;

q) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto

Art. 6

Norme di funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal consiglio di amministrazione. Se il presidente non provvede entro dieci giorni ad una convocazione dovuta, in sua vece deve provvedere il vicepresidente vicario

2. La convocazione è fatta con lettera o telegramma che pervengano almeno dieci giorni prima della seduta. In mancanza di tempestive comunicazioni il comitato è regolarmente costituito con l'intervento di tutti i componenti, ciascuno dei quali può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. Le sedute del comitato direttivo regolarmente convocato sono valide se sono presenti almeno quattro componenti. Le delibere sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

4. I componenti del comitato direttivo hanno accesso agli uffici dell'Istituto e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica.

5. I componenti non possono partecipare alla discussione e alla votazione sui punti dell'ordine del giorno che personalmente li concernono

6. I componenti rimangono in carica per un quadriennio.

7. L'elezione del presidente e dei vice presidenti dell'Istituto è effettuata dal comitato direttivo, a scrutinio segreto, con la presenza di almeno cinque suoi componenti. Per essere eletti il presidente e i vice presidenti devono conseguire almeno quattro voti.

La convocazione del comitato direttivo per l'incombente di cui al presente comma è compiuta dal professore ordinario che ne fa parte avente maggiore anzianità di ruolo.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione composizione e attribuzioni

1 Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) dai due vice presidenti dell'Istituto;

c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;

e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi,

b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

c) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, alla partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere *a*), *b*), e *c*);

d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto,

e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'art. 1 comma 2, lettera *d*);

f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n 168;

h) delibera in ordine ai servizi di tesoreria o di cassa,

i) delibera in ordine alle liti attive o passive;

l) delibera, secondo quanto stabilito dal regolamento per il personale e dal presente regolamento in ordine ai concorsi, alle assunzioni, alle promozioni, e ad ogni altro atto relativo al personale dell'Istituto;

m) gestisce le fondazioni e gli altri coacervi patrimoniali amministrati dall'Istituto;

n) delibera sui servizi amministrativi e su qualsiasi spesa dell'Istituto, eccettuate le spese impegnate per l'esercizio in corso per il piano di attività scientifica e didattica;

o) stabilisce gli importi massimi e le modalità di pagamento delle borse di studio e di ricerca, dei premi e di ogni altra sovvenzione;

p) formula al presidente o al comitato direttivo o al Ministero vigilante tutte le proposte e le osservazioni inerenti all'attività anche scientifico-didattica dell'Istituto;

q) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore e dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 8.

Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal comitato direttivo. Se il presidente non provvede entro dieci giorni ad una convocazione dovuta, in sua vece deve provvedere il vicepresidente vicario.

2. Per la convocazione di detto consiglio si applica il secondo comma dell'art. 6.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti effettivamente in carica.

4. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per quattro anni; essi hanno accesso agli uffici dell'Istituto e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica.

5 Il presidente dell'Istituto è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione in ordine all'attività degli uffici ed a quanto può richiedere un intervento del consiglio medesimo.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministro del tesoro;

c) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dell'Istituto e, in particolare, esprime il proprio avviso sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni, sul conto consuntivo, sulla convenzione volta a regolare i rapporti tra l'istituto e l'Istituto di credito che svolge le funzioni di tesoriere o cassiere e su ogni altro atto avente rilevanti riflessi di spesa.

Il collegio compie periodiche verifiche di cassa e sulle scritture contabili dell'Istituto e assiste alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Pubblicità delle deliberazioni - Diritto di accesso

1. Le deliberazioni assunte dal comitato direttivo e dal consiglio di amministrazione vengono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a 30 giorni.

2. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione e chiedere copia delle deliberazioni di cui al comma 1 e di ogni altro atto promanato da organi o commissioni dell'Istituto.

3. Con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno individuati gli atti che per le loro peculiari caratteristiche vanno mantenuti riservati.

Art. 11.

Ordinamento della sede centrale

1. La sede centrale dell'Istituto è organizzata nei seguenti uffici:

Affari generali e personale;

Ragioneria;

Biblioteca.

Art. 12.

Ufficio affari generali e personale

L'ufficio affari generali e personale ha il compito di curare la segreteria del presidente e degli organi direttivi, la predisposizione e la gestione dei contratti e delle convenzioni, la partecipazione dell'Ente a consorzi e a società, l'applicazione del regolamento del personale e della normativa vigente in materia di gestione del personale e di attribuzione e fruizione delle borse di studio e di ricerca e tutti gli altri adempimenti non affidati ad altri uffici.

In particolare l'ufficio affari generali:

a) cura la segreteria del presidente e degli organi direttivi;

b) predispone, su indicazione degli organi direttivi e del presidente, schemi di contratti e di convenzioni volti a disciplinare i rapporti di collaborazione dell'Istituto con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con altri enti di ricerca, etc.;

c) predispone, su indicazione degli organi direttivi e del presidente, gli atti volti alla partecipazione dell'Istituto a consorzi e società e cura i rapporti discendenti da tale partecipazione;

d) dà attuazione alle deliberazioni degli organi dell'Istituto in materia di acquisti di beni e servizi nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente;

e) esegue, su richiesta degli organi dell'Ente, specifiche indagini istruttorie di mercato al fine di consentire l'adozione delle modalità di acquisto più convenienti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'INdAM;

f) svolge l'attività istruttoria per le pratiche riguardanti il personale da sottoporre all'esame degli organi dell'Istituto;

g) dà attuazione alle deliberazioni riguardanti il personale approvate dagli organi dell'Istituto;

h) cura le procedure per l'assunzione del personale e per lo svolgimento dei relativi concorsi;

i) cura l'applicazione al personale dell'Istituto della normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e infortunistica;

l) cura le procedure relative alla cessazione dal servizio del personale dell'Istituto;

m) predispone i bandi per le borse di studio e di ricerca, cura l'espletamento dei relativi concorsi e provvede alla liquidazione delle borse di studio e di ricerca;

n) predispone la liquidazione degli emolumenti e delle indennità spettanti ai componenti degli organi dell'Ente, sulla base della normativa vigente e delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;

o) svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia di pertinenza di altri uffici affidatagli dagli organi dell'Ente o dal presidente.

Art. 13.

Ufficio ragioneria

L'ufficio ragioneria ha il compito della conservazione dell'aggiornamento delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali dell'Istituto al fine di fornire agli organi dell'Ente, in applicazione delle norme vigenti, strumenti di controllo dell'assunzione degli impegni e dei flussi finanziari.

In particolare l'ufficio ragioneria:

a) informa gli organi dell'Ente sulla disponibilità dei singoli capitoli di bilancio;

b) registra, nel limite della disponibilità dei singoli capitoli di bilancio, gli impegni assunti dagli organi dell'ente;

c) predispone gli atti istruttori e le necessarie analisi finanziarie e contabili per la stesura del bilancio annuale di previsione e, sulla base delle indicazioni degli organi direttivi, predispone i relativi documenti contabili;

d) predispone la liquidazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi sulla base degli atti deliberativi degli organi dell'Ente e degli attestati di regolare fornitura o di collaudo rilasciati dai dipendenti a ciò delegati dal consiglio di amministrazione;

e) provvede, previo controllo contabile e sulla base dei documenti predisposti dall'ufficio affari generali e personale , all'impegno delle spese necessarie per la liquidazione degli emolumenti al personale, ai titolari delle borse di studio e di ricerca, ai docenti dei corsi, al presidente e ai componenti degli organi direttivi e di controllo;

f) provvede, previo controllo contabile e sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio affari generali e personale, all'impegno della spesa necessaria per la liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali del personale;

g) provvede ad applicare la normativa fiscale ed a dare esecuzione agli obblighi derivanti all'Ente dalla funzione di sostituto di imposta;

h) provvede alla redazione dei mandati di pagamento, registra gli accertamenti in entrata deliberati dagli organi dell'Ente;

i) provvede alla redazione delle fatture e degli altri documenti contabili necessari per la notificazione e la riscossione dei crediti sulla base delle convenzioni e dei contratti approvati dagli organi dell'Ente;

l) provvede alla redazione delle reversali di incasso, registra le scadenze previste da contratti e convenzioni e verifica che gli impegni amministrativi assunti siano rispettati;

m) redige il conto consuntivo dell'Istituto;

n) provvede al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli dell'Istituto;

o) svolge ogni altra funzione attinente la gestione finanziaria e contabile affidatagli dagli organi direttivi dell'Ente o dal presidente.

Art. 14.

Ufficio biblioteca e documentazione

L'ufficio biblioteca e documentazione ha il compito della conservazione e dell'incremento del patrimonio bibliografico dell'INdAM, di curare l'edizione e la diffusione delle riviste scientifiche attualmente pubblicate e delle altre pubblicazioni deliberate dagli organi dell'INdAM.

In particolare l'ufficio biblioteca e documentazione svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla catalogazione ed alla schedatura di libri e riviste scientifiche, avvalendosi, se del caso, anche dei mezzi informatici;

b) provvede alla ordinazione dei libri e delle riviste scientifiche, sulla base delle indicazioni del presidente;

c) mantiene l'inventario del materiale bibliografico,

d) organizza il prestito di libri e riviste scientifiche,

e) cura le attività editoriali per la stampa delle pubblicazioni dell'Istituto,

f) dà attuazione alle iniziative per la partecipazione dell'Ente a mostre, convegni e congressi

g) svolge ogni altra funzione di interesse dell'Ente attinente la diffusione e la conservazione delle informazioni assegnatagli dagli organi direttivi dell'Ente e dal presidente

Art 15

Attività decentrate

1 L'INdAM al fine di dare attuazione a specifici programmi di carattere temporaneo può svolgere le sue attività istituzionali, oltre che presso la sede centrale di Roma, anche presso sedi decentrate, che di norma sono da individuare presso terzi soggetti

2 L'Istituto, ogni qualvolta il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione ne ravvisino — mediante motivate deliberazioni concordemente l'opportunità, stipula convenzioni con università, enti pubblici di ricerca, organizzazioni di carattere culturale

3 Le convenzioni di cui al secondo comma

A) individuano gli spazi, le attrezzature, gli arredi e quant'altro il soggetto ospitante mette temporaneamente a disposizione dell'INdAM,

B) precisano il personale docente o di ricerca e se del caso, non docente o tecnico che il soggetto ospitante destina, a tempo pieno o a tempo definito, all'assolvimento dei comuni fini istituzionali,

C) stabiliscono le modalità di fruizione da parte del personale dell'INdAM dei servizi di carattere comune quali centri di calcolo, biblioteche, aule «attrezzate», etc.,

D) determinano l'eventuale ammontare dei costi che l'INdAM è tenuto a rimborsare e le relative modalità e l'eventuale canone per l'uso dei locali che l'Istituto è obbligato a corrispondere e le relative modalità,

E) prevedono ogni altra clausola contrattuale idonea a garantire un ordinato e proficuo sviluppo della collaborazione tra il soggetto ospitante e l'INdAM

4 Del programma da sviluppare presso sedi decentrate viene nominato un responsabile, scelto dal comitato direttivo tra i professori universitari di ruolo di 1ª e 2ª fascia o tra i ricercatori degli enti pubblici di ricerca di 1° e 2° livello

5 Il docente o il ricercatore può ottenere l'incarico di responsabile del programma di cui al precedente comma solo se ha ricevuto esplicita autorizzazione dall'amministrazione o ente di appartenenza

6 L'incarico di responsabile di programma dura al massimo tre anni, è rinnovabile ed è gratuito

7 Al termine di ogni anno il responsabile di programma presenta una relazione sull'attività scientifica svolta nella sede decentrata

8 Il responsabile di programma è nominato dal Presidente dell'INdAM funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n 696, egli ha il compito di assicurare il regolare svolgimento del programma nel pieno rispetto della normativa vigente in materia

Art 16

Personale

1 Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali l'INdAM si avvale di

a) dipendenti amministrativi e tecnici di ruolo,

b) dipendenti amministrativi e tecnici straordinari,

c) professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscono dei periodi di alternanza di cui all'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382,

d) ricercatori di ruolo degli enti di ricerca con competenze matematiche comandati ai sensi dell'art 40 della legge 20 marzo 1975, n 70, L'INdAM si avvale inoltre di:

e) professori visitatori provenienti, su invito dell'INdAM, da università e istituzioni di ricerca estere,

f) professori, studiosi e ricercatori italiani e stranieri temporaneamente messi a disposizione dell'INdAM da università, dal Consiglio nazionale delle ricerche, da enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali e stranieri, da organismi scientifici internazionali, da industrie nazionali e straniere, da consorzi nell'ambito di convenzioni, contratti di studio e ricerca con essi stipulati ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n 153,

g) presidi e docenti di scuola media superiore messi in posizione di comando dall'istituto di appartenenza

2 Le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo dell'Istituto sono contenute in apposito regolamento

Art 17

Borse di studio e di ricerca - Rinvio

1 Con separato regolamento sono disciplinate la funzione delle borse di studio e delle borse di ricerca, le modalità per conseguirle e per usufruirne, la loro durata, le relative incompatibilità e ogni altro aspetto della materia

Art 18

Autonomia finanziaria e contabile

1 L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'art 1 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata

2 Le norme concernenti la contabilità e l'amministrazione patrimoniale dell'Istituto sono quelle contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n 696, e successive disposizioni modificatrici ed integrative

Art 19

Avvocatura dello Stato

1 L'Istituto si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato in tutte le controversie attive e passive

2 L'Istituto si avvale della consulenza della citata Avvocatura per la soluzione di ogni questione di ordine giuridico che presenti particolare rilevanza

Addendum

PIANTA ORGANICA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Profilo	Posti
Livello IV - Funzionario di amministrazione	2
Livello V - Funzionario di amministrazione	2
Livello V - Collaboratore di amministrazione	1
Livello VI - Collaboratore di amministrazione	1
Livello VII - Collaboratore di amministrazione	2
Livello VII - Operatore di amministrazione	1
Livello VIII - Operatore di amministrazione	1
Livello IX - Operatore di amministrazione	2
Livello IX - Ausiliario di amministrazione	1
Livello X - Ausiliario di amministrazione	1
Totale posti	14

94A3066

DECRETO 28 aprile 1994.

Approvazione del regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1993, con la quale il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione hanno congiuntamente approvato il regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi;

Considerato che il citato regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 29 novembre 1993, la quale risulta pervenuta al detto Ministero il giorno 2 dicembre 1993;

Considerato che il Ministero vigilante a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito e che, pertanto, il menzionato regolamento deve intendersi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 28 aprile 1994

Il presidente: Pucci

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

Art. 1

Corpo Elettorale

Alle elezioni dei sette componenti del comitato direttivo dell'INdAM di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, partecipano i professori ordinari e associati, di ruolo o fuori ruolo, appartenenti ad università e a istituti di istruzione universitaria italiani, docenti delle discipline matematiche elencate nell'allegato *A*.

I docenti di cui al primo comma godono, purché in servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di indizione delle elezioni, tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo.

Art. 2

Elezioni - Commissione elettorale

Le elezioni hanno luogo ogni 4 anni e sono indette dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica almeno 120 giorni prima della scadenza dei componenti del comitato direttivo uscente.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le elezioni vengono indette dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 60 giorni da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento del presidente dell'INdAM di emanazione del presente regolamento.

Alle operazioni elettorali e agli scrutini per le elezioni del presente regolamento sovrintende una commissione nominata dal presidente dell'INdAM, costituita da 5 componenti effettivi e 2 supplenti, scelti tra coloro che sono provvisti dell'elettorato.

La commissione nella sua prima adunanza elegge il presidente e il segretario nel proprio seno.

Art. 3

Procedimento elettorale

Le elezioni hanno luogo mediante un procedimento elettorale complesso, articolato in due gradi.

Nel corso delle elezioni di primo grado, gli elettori vengono chiamati a scegliere, indifferentemente in tutto il corpo elettorale, 36 «grandi elettori».

Nel corso delle elezioni di secondo grado, i 36 «grandi elettori», dopo un'accurata analisi dell'attività svolta dall'INdAM nell'ultimo quadriennio e una ponderata valutazione dell'attività che l'Istituto sarà chiamato a svolgere nel futuro quadriennio, procederanno ad indicare i sette componenti del comitato direttivo prescegliendoli al loro interno come al loro esterno.

Art. 4

Elenco degli elettori - Rettifiche

L'elenco nominativo dei professori che hanno titolo per prendere parte alla votazione è formato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è comunicato all'INdAM entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di indizione delle elezioni.

Tale elenco viene, sotto la sorveglianza della commissione elettorale, distribuito a tutte le università italiane o istituti di istruzione universitaria, entro 20 giorni da quello del suo ricevimento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con invito ai rettori e ai direttori di affissione all'albo delle rispettive università e istituti per non meno di 20 giorni.

Di quanto sopra viene dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi hanno facoltà di fare opposizione, entro 20 giorni dal di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto dal precedente comma, tramite i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria, alla commissione elettorale di cui all'art. 2.

L'opposizione deve comunque pervenire all'INdAM entro 40 giorni da quello della data di pubblicazione del citato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione elettorale, con deliberazione motivata, accoglie o respinge le opposizioni, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, e nei giorni successivi dà avviso ai rettori e ai direttori delle variazioni da apportare agli elenchi che sono stati loro precedentemente inviati.

Art. 5

Seggi elettorali - Schede

Almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni presso ogni università o istituto di istruzione universitaria è costituito dal presidente dell'INdAM un seggio elettorale composto da quattro docenti, di cui uno con funzione di supplente, designati dalla commissione elettorale.

Ogni seggio elegge il proprio presidente.

La commissione elettorale farà tempestivamente pervenire a ciascun seggio elettorale le schede di votazione.

Ogni scheda reca da un lato un tagliando sul quale devono essere apposti il timbro dell'INdAM e la firma di un componente della commissione elettorale, nonché la firma del presidente del seggio elettorale competente.

Unitamente alle schede sarà fatto pervenire al seggio elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto, predisposto con uno spazio libero accanto a ciascun nome affinché ogni interessato, prima di esercitare il diritto di voto, possa apporvi la propria firma.

Art. 6

Elezioni di primo grado

Nel giorno prestabilito le votazioni hanno inizio alle ore 9 e terminano alle ore 18.

Aperta la votazione, il presidente del seggio consegna a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, una scheda, curando che l'elettore stesso provveda ad apporre la propria firma sull'apposito elenco.

Ciascun elettore vota scrivendo, in modo chiaro e leggibile, nella parte centrale della scheda il nome e cognome dei candidati che intende designare, in numero non superiore a 12. Eventuali designazioni in eccedenza sono nulle.

Il voto è individuale e segreto.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente del seggio che la inserisce, in presenza dell'elettore, nell'urna.

I docenti impossibilitati a votare nell'università di appartenenza, possono votare nell'università più vicina nella quale esista il seggio elettorale, purché muniti di dichiarazione del rettore dell'università di appartenenza attestante il possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto.

Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, i membri del seggio elettorale:

a) accertano il numero dei votanti che risulta dall'elenco;

b) estraggono le schede verificando che il loro numero corrisponda a quello dei votanti;

c) raccolgono e chiudono in plichi separati — che saranno immediatamente sigillati e firmati esternamente dai membri stessi — le schede votate e le schede non utilizzate;

d) redigono e sottoscrivono apposito processo verbale a cui allegano, quale parte integrante, l'elenco dei votanti.

Detto materiale dovrà quindi essere consegnato immediatamente ai direttori amministrativi che provvederanno, entro tre giorni dalle elezioni, a far pervenire i plichi, tramite una persona debitamente autorizzata, al presidente della commissione elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, ove si svolgeranno le operazioni di scrutinio.

Lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti viene effettuato dalla commissione elettorale in seduta pubblica.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, firmato dai componenti della commissione, dal quale risultano i nominativi dei 36 docenti prescelti allo scopo di eleggere i sette componenti del comitato direttivo dell'INdAM.

Nell'ipotesi in cui due o più candidati conseguano un uguale numero di voti, prevale colui che ha una maggiore anzianità di ruolo; a parità di anzianità di ruolo viene preferito colui che è più anziano in età.

Art. 7.

Elezioni di secondo grado

Non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della conclusione delle elezioni di primo grado, il presidente dell'INdAM convoca i 36 eletti in Roma, presso la sede dell'Istituto, mediante avviso scritto, contenente il seguente ordine del giorno:

1) esame dell'attività svolta dall'INdAM nell'ultimo quadriennio;

2) prospettive di attività dell'INdAM per il prossimo quadriennio;

3) elezione dei 7 componenti del comitato direttivo dell'INdAM.

Il presidente dell'INdAM presiede la riunione dell'assemblea elettorale per quanto riguarda i primi due punti posti all'ordine del giorno. La riunione è valida se sono presenti almeno 27 elettori su 36.

Le elezioni di cui al punto 3) hanno luogo a scrutinio segreto, mediante l'utilizzazione di schede a tale fine predisposte dalla commissione elettorale, con un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 6.

Ciascun elettore può esprimere quattro voti di preferenza, scegliendo i candidati anche al di fuori dell'assemblea elettorale, purché naturalmente tra coloro che sono dotati di elettorato attivo e passivo.

Le schede vengono raccolte in apposita urna dalla commissione elettorale, la quale, ultimata la votazione, procede seduta stante allo scrutinio, proclamando, mediante processo verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti, i nomi degli eletti.

Tutti gli atti relativi alle elezioni vengono subito rimessi in originale al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affinché egli possa procedere alla nomina del comitato direttivo dell'INdAM.

Art. 8.

Vacanze nel comitato direttivo

Nell'ipotesi in cui nel corso del quadriennio di durata del comitato direttivo abbiano a verificarsi per dimissioni, decadenza od altra causa delle vacanze, ai posti che si renderanno liberi saranno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nominati componenti del comitato direttivo coloro che seguono nell'ordine nell'elenco dei candidati non eletti.

Art. 9.

Durata in carica

I componenti del comitato direttivo non possono essere confermati nella carica se non per una sola volta consecutiva.

Allegato A

ELENCO DELLE DISCIPLINE MATEMATICHE DI CUI ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

Professori universitari di prima fascia

Discipline dei raggruppamenti sottoelencati come indicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 46-*bis* del 12 giugno 1993:

A0111 ALGEBRA
A0112 LOGICA MATEMATICA
A0120 GEOMETRIA
A0130 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
A0210 ANALISI MATEMATICA
A0222 CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
A0230 ISTITUZIONI DI MATEMATICHE
A0300 FISICA MATEMATICA
A0411 ANALISI NUMERICA
A0412 MATEMATICA APPLICATA
A0440 RICERCA OPERATIVA

Professori universitari di seconda fascia

Discipline dei raggruppamenti sottoelencati come indicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 70-*bis* del 4 settembre 1990:

A011 ALGEBRA E LOGICA MATEMATICA
A012 GEOMETRIA
A013 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
A021 ANALISI MATEMATICA
A022 CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
A023 ISTITUZIONI DI MATEMATICA
A030 FISICA MATEMATICA
A041 ANALISI NUMERICA E MATEMATICA APPLICATA
A044 RICERCA OPERATIVA

94A3067

DECRETO 28 aprile 1994.

Approvazione del regolamento concernente il conferimento delle borse di studio e delle borse di ricerca dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1993, con la quale il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione hanno congiuntamente approvato il regolamento generale concernente il conferimento delle borse di studio e delle borse di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi;

Considerato che il citato regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 29 novembre 1993, la quale risulta pervenuta al detto Ministero il giorno 2 dicembre 1993;

Considerato che il Ministero vigilante a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito e che, pertanto, il menzionato regolamento deve intendersi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio e delle borse di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 28 aprile 1994

Il presidente: Pucci

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DELLE BORSE DI RICERCA

Art. 1.

Borse di studio e di ricerca

L'INdAM può concedere borse di studio e di ricerca al fine di agevolare la partecipazione ai corsi di formazione, di perfezionamento e di ricerca organizzati o promossi dall'INdAM stesso o da altre istituzioni scientifiche italiane o straniere.

Le borse di studio offrono a giovani laureati in discipline matematiche la possibilità di approfondire le loro conoscenze per inserirsi nella ricerca matematica.

Le borse di ricerca sono destinate a giovani laureati, che hanno già acquisito documentata capacità di ricerca, al fine di svolgere un loro programma di ricerca.

Art. 2.

Borse di studio

Le borse di studio sono concesse in esito a pubblico concorso.

Possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano conseguito in università italiane una laurea in discipline matematiche e siano in possesso di tutti gli altri titoli e requisiti prescritti dai bandi. Il comitato direttivo potrà ammettere al concorso studenti universitari non ancora in possesso di laurea; in tal caso il conferimento della borsa di studio è condizionato dal conseguimento della laurea entro i termini prescritti dal bando.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono designate dal comitato direttivo e sono composte da almeno tre membri.

Ai fini del giudizio di merito, le commissioni tengono conto dei titoli e dei risultati dell'eventuale colloquio, valutando i candidati, sia per la loro attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, sia per la loro preparazione universitaria.

Al termine dei loro lavori le commissioni presentano una motivata relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero uguale a quello delle borse messe a concorso.

Le borse che si rendessero disponibili per rinuncia dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria, secondo le modalità che verranno indicate nei singoli bandi.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'Istituto, entro il ventesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di accettazione, e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Istituto, agli studi e all'attività scientifica connessi alla borsa.

Art. 3.

Borse di ricerca

Le borse di ricerca sono concesse a seguito di pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare giovani matematici con capacità di ricerca già acquisita.

I candidati alle borse di ricerca devono produrre, insieme alla domanda di partecipazione al concorso, un programma nel quale devono descrivere l'argomento della ricerca che si prefiggono di condurre, i metodi proposti e il tempo previsto per portare a termine i loro programmi.

Le borse di ricerca sono assegnate dal comitato direttivo sulla base di motivate deliberazioni.

Art. 4.

Durata delle borse di studio e delle borse di ricerca

I borsisti non possono ottenere nessun prolungamento della durata della borsa oltre i termini prescritti dal bando e non possono svolgere attività lavorative presso l'Istituto.

Nessuno può fruire di borse di studio dell'Istituto per più di tre anni o di borse di ricerca per più di due anni.

Art. 5.

Bandi di concorso

I bandi di concorso sono emanati con ordinanza del presidente dell'INdAM e sono pubblicati nel «Bollettino ufficiale» dell'Istituto almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; copia dei bandi è inviata tempestivamente dall'INdAM ad università italiane, istituti superiori, enti ed organismi scientifici interessati.

Della avvenuta pubblicazione dei bandi nel predetto «Bollettino ufficiale» è data notizia, entro dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Possono partecipare ai concorsi anche i cittadini dei Paesi delle Comunità europee residenti in Italia che abbiano conseguito la laurea in discipline matematiche presso una università o istituto superiore e siano in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente prescritti dai relativi bandi.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia nel «Bollettino ufficiale» dell'INdAM.

Art. 6.

Incompatibilità

Le borse di studio e di ricerca non possono essere cumulate con altre borse, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Le borse per l'interno non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato o da rapporti di lavoro autonomo.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed i contributi-spese previsti dal bando, compensi che facciano carico al bilancio dell'Istituto.

Art. 7.

Modalità di pagamento delle borse

Il pagamento delle borse di studio e di ricerca è effettuato in rate mensili posticipate, sempre che l'Istituto abbia potuto riscontrare la regolare fruizione delle borse stesse da parte dei beneficiari.

Art. 8.

Decadenza e sospensione delle borse

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente dell'INdAM, dall'ulteriore godimento della borsa.

Il provvedimento di cui al precedente comma viene preso dal presidente dell'INdAM, dietro deliberazione del comitato direttivo ed udito l'interessato.

Il godimento della borsa di studio e di ricerca è sospeso in via temporanea nel caso che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.

Art. 9.

Relazioni dei borsisti

Durante gli studi compiuti nell'istituto di ricerca o laboratorio nazionale o estero, gli assegnatari delle borse devono trasmettere all'INdAM con frequenza bimestrale una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal direttore di ricerca della sede ove la borsa è stata utilizzata.

Al termine degli studi i titolari di borse di studio o di ricerca sono tenuti a redigere relazione riassuntiva dell'attività svolta; tali relazioni possono essere pubblicate dall'INdAM.

Gli articoli pubblicati dai borsisti devono indicare che essi hanno usufruito di una borsa di studio o di ricerca dell'INdAM.

Art. 10

Borse di studio convenzionate

L'INdAM è autorizzato a ricevere da enti pubblici o da privati finanziamenti volti a promuovere, mediante l'attribuzione di borse di studio, l'avviamento di giovani alle attività di ricerca anche in predeterminati settori.

I rapporti tra l'INdAM e gli enti o i privati di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione, ferme comunque restando le norme contenute nel presente regolamento.

94A3068

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651386) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400